

*Data **

*Protocollo **

Classificazione 13.200.10 - VALINT22_2014/A18000 - 5/2021A/A1800A - 1

** riportati nei metadati DOQUI e PEC*

Comunicazione trasmessa solo mediante PEC o in
cooperazione applicativa, ai sensi dell'art. 47 del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ANAS S.p.A. - STRUTTURA TERRITORIALE PIEMONTE E
VALLE D'AOSTA
anas.piemonte@postacert.stradeanas.it

e p.c. DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO
SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PROCEDURE
INTEGRATE
NUCLEO CENTRALE DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE
c.a. arch. Mario Longhin

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E CIBO
SETTORE INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE,
CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

DIREZIONE COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE
SETTORE POLIZIA MINERARIA, CAVE E MINIERE

DIREZIONE REGIONALE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

SETTORE TECNICO REGIONALE – NOVARA E
VERBANIA

SETTORE INVESTIMENTI TRASPORTI E
INFRASTRUTTURE

ARPA – DIPARTIMENTO VALUTAZIONI AMBIENTALI
dip.valutazioni.ambientali@pec.arpa.piemonte.it

ARPA – DIPARTIMENTO DI BIELLA, NOVARA, VERCELLI,
VCO (PIEMONTE NORD EST)
dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

OGGETTO: Art. 6 c. 9 del d. lgs. 152/2006.

Valutazione preliminare inerente al progetto “**Realizzazione della nuova viabilità
provvisoria a seguito del crollo del ponte «Romagnano» sul fiume Sesia in comune di
Romagnano Sesia (NO)**”, presentato da ANAS S.p.A..
Comunicazione esito della valutazione.

Con riferimento alla richiesta di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6 c. 9 del d. lgs. 152/2006, relativa al progetto in oggetto, presentata da Codesta Società in data 23/02/2021, sulla base della documentazione fornita, visti i contributi tecnici dell'Organo tecnico regionale:

- nota prot. n. 12938/A1817B del 15/03/2021 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania,
- nota prot. n. 29900/A1600A del 15/03/2021 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio,
- nota prot. n. 24287 del 16/03/2021 dell'ARPA – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est,

si evidenzia quanto segue.

L'opera in progetto prevede la realizzazione di una viabilità provvisoria attraverso l'installazione di un ponte Bailey sul Fiume Sesia in modo da consentire l'attraversamento del corso d'acqua e la prosecuzione del tracciato della S.P. 142. Al fine di ripristinare la viabilità esistente nel tratto interessato dal crollo del manufatto sul fiume Sesia, si prevede la realizzazione del nuovo tratto stradale di progetto, in affiancamento al percorso esistente con gli opportuni raccordi piano altimetrici alle due rotatorie esistenti posizionate sui limiti dell'intervento.

Dall'esame delle varie componenti ambientali e paesaggistiche, gli impatti ambientali generati dall'intervento sul territorio riguardano principalmente la fase di realizzazione delle opere (inquinamento atmosferico e rumori, interazione con la circolazione stradale, paesaggio), che non risulta descritta né per quanto concerne l'organizzazione delle attività e gli spazi temporaneamente occupati né per quanto riguarda le misure di mitigazione che il proponente intende adottare. In particolare, dall'esame delle liste di controllo, risulta che il rischio di rilascio di materiali pericolosi per l'ittiofauna può essere presente soprattutto nella perforazione di micropali per la formazione di fondazioni indirette. In fase di esercizio si presume invece che gli impatti, connessi principalmente al traffico veicolare e alle relative emissioni, saranno paragonabili a quelli preesistenti.

Con riferimento alle acque sotterranee, si evidenzia che il fenomeno della miscelazione delle acque dell'acquifero superficiale e di quello profondo, veicolate dalle opere realizzate in sotterraneo quali gallerie, sottopassi, pozzi, piezometri, pali, diaframmi ecc., rappresenta un fattore di pressione importante sui corpi idrogeologici profondi riservati prioritariamente, dalla normativa regionale piemontese, allo sfruttamento per scopo idropotabile. A tal proposito, la l.r. 22/1996, così come modificata dalla l.r. 6/2003, al fine di perseguire la tutela preventiva del sistema idrico del sottosuolo e il corretto e razionale uso delle acque sotterranee, ha vietato la costruzione di opere sotterranee che consentono la comunicazione tra i due sistemi acquiferi. Al fine dell'applicabilità della suddetta norma, la Regione ha provveduto ad identificare il modello idrogeologico concettuale degli acquiferi di pianura, alla loro caratterizzazione ed alla ricostruzione della base dell'acquifero superficiale (b.a.s.) di tutto il territorio piemontese. Ad una prima analisi, si è verificato che la b.a.s., in corrispondenza dell'attraversamento del fiume Sesia da parte dell'opera in progetto, è posta a quota 255 m s.l.m. (in base ai contenuti della d.g.r. 34-11524 del 3 giugno 2009 e successivi aggiornamenti), mentre la quota del fondo alveo in corrispondenza del nuovo ponte è di circa 263 m s.l.m. (dato individuato sulla tavola A2.2_Planimetria generale.pdf) quindi la profondità della b.a.s. da fondo alveo è di soli 8 m.

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, si rileva che gli interventi in oggetto ricadono all'interno di un bene ambientale tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. 42/2004 (fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna) e pertanto, che nelle successive fasi procedurali, dovrà essere rilasciata dall'autorità competente l'autorizzazione paesaggistica, che dovrà contenere le opportune attenzioni affinché sia adottato un corretto inserimento paesaggistico degli interventi.

A seguito dell'istruttoria effettuata dall'Organo tecnico regionale, valutata la documentazione tecnico-progettuale fornita ed il contesto ambientale in cui le opere si collocano, tenuto conto delle caratteristiche progettuali e delle informazioni fornite dal proponente e preso atto dell'urgenza dell'intervento e della presenza di rischio residuo legata ai resti del ponte crollato, non si ravvisano impatti ambientali significativi e negativi che comportino la necessità di ulteriori approfondimenti valutativi da un punto di vista ambientale, a condizione che, nelle successive fasi, vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Dovranno essere definite e dettagliate le procedure di gestione delle attività svolte nel cantiere e le misure mitigative idonee per ridurre gli eventuali impatti indotti.
2. I lavori in alveo dovranno essere eseguiti in riferimento alla "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" approvata con d.g.r. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e modificata con d.g.r. n. 75-2074 del 17 maggio 2011.
3. Per contenere i potenziali impatti legati alla contaminazione delle acque superficiali e sotterranee nonché del suolo/sottosuolo, per limitare l'intorbidimento delle acque e per evitare sversamenti accidentali di materiali:
 - il cantiere dovrà essere dotato di kit di pronto intervento e procedure operative per far fronte a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (es. munendosi di impianti di pompaggio e stoccaggio in vasche di eventuali malte o altri fluidi rilasciati accidentalmente).;
 - lo stoccaggio e la manipolazione di sostanze pericolose per l'ambiente e di rifiuti dovranno avvenire ad adeguata distanza dall'alveo e in condizioni di sicurezza al fine di garantire la protezione delle matrici ambientali;
 - non dovranno essere utilizzate per la realizzazione delle fondazioni delle pile sostanze che possono avere effetti ambientali significativi, come dichiarato al punto n. 7 della check list redatta dal proponente.
4. Per evitare la miscelazione di acque di falda superficiale e profonda sarà opportuno prevedere, se fattibile, la realizzazione di fondazioni che non attraversino la b.a.s. (profondità massima delle stesse di 8 m). Nel caso in cui le quote di realizzazione delle opere di fondazione necessitino di attestamenti al di sotto delle quote della b.a.s., si dovrà prevedere l'adozione di tecniche esecutive tali da evitare la miscelazione delle acque dei due sistemi acquiferi, quali, a titolo esemplificativo, la metodologia di realizzazione dei pali con la tecnica della "perforazione intubata", in cui la stabilità del cavo è demandata ad un cilindro in acciaio estraibile e non ad altri materiali quali fanghi bentonitici che sovente presentano additivi incompatibili con la qualità delle acque sotterranee.
5. Il terreno derivante dalle operazioni di scavo, eventualmente da riutilizzare per le attività di ripristino, dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimicofisiche. Si raccomanda che gli accumuli temporanei di terreno vegetale non superino i 2/3 metri di altezza. I cumuli dovranno essere protetti dall'insediamento di vegetazione infestante e dall'erosione idrica superficiale, procedendo subito al rinverdimento degli stessi come indicato dalla d.g.r. n. 33-5174 del 12 giugno 2017. Nel riutilizzo per le attività di ripristino, gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria.
6. Nelle successive fasi progettuali dovranno essere approfonditi gli aspetti connessi alla gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in fase di cantiere, in conformità alla normativa vigente.
7. Per la fase di cantiere dovrà essere valutata la necessità di richiedere al Comune territorialmente competente l'autorizzazione in deroga alle emissioni sonore ai sensi della d.g.r. 27 giugno 2012 n. 24-4049. Relativamente alla fase di esercizio si ricorda che dovranno essere rispettati i limiti previsti dal d.p.r. 142/2004.
8. Tutti i macchinari di servizio impiegati in fase di cantiere dovranno essere a norma CE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità, al fine di limitare l'emissione di inquinanti nell'aria.
9. L'abbattimento delle polveri aerodisperse in fase di cantiere dovrà essere costantemente garantito mediante bagnatura periodica delle aree di lavoro, da realizzarsi con maggiore frequenza in periodi secchi e particolarmente ventosi.

10. Dovrà essere previsto l'impiego di teli di copertura in caso di trasporto di materiali polverulenti.
11. Considerata l'interferenza con la rete ecologica dovrà essere redatto un progetto di ripristino delle aree temporaneamente interferite in fase di cantiere e delle aree occupate dall'infrastruttura provvisoria a seguito del suo smantellamento. Il progetto di ripristino, da realizzarsi mediante l'impiego di specie autoctone, dovrà essere comprensivo di un piano di manutenzione che comprenda interventi di gestione/lotta/contenimento delle specie esotiche invasive ai sensi della d.g.r. n. 33-5174 del 12/06/2017, con particolare riferimento a quelle incluse nelle Liste nere approvate con d.g.r. n. 46-5100 del 18/12/2012 e s.m.i. Il progetto dovrà inoltre prevedere attività di monitoraggio atte a verificare la buona riuscita degli interventi di ripristino.

Dell'avvenuta effettuazione dei suddetti adempimenti, dovrà essere dato puntuale riscontro alla Regione Piemonte (Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del Suolo; Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate), nonché ad ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ing. Gabriella GIUNTA
(firmato digitalmente)

Referente: ing. Roberto Fabrizio